



COMUNE DI SAMO
Città Metropolitana di Reggio Calabria



**REGOLAMENTO D'USO
DEI TERRENI PASCOLIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE**

*Ai sensi degli Artt. 12 e 13 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale
e del Regolamento del Parco Nazionale dell'Aspromonte*

Samo li, _____



Det. For. Rullo Denis
Tecnico

INDICE

- Art. 1 – Definizioni*
 - Art. 2 – Campo d'applicazione e durata*
 - Art. 3 – Norme generali per lo svolgimento del pascolo*
 - Art. 4 – UBA, Carichi massimi di bestiame e rotazione*
 - Art. 5 – Durata e condizioni per la concessione*
 - Art. 6 – Documentazione per l'istruttoria*
 - Art. 7 – Norme comportamentali*
 - Art. 8 – Divieti e limitazioni*
 - Art. 9 – Norme per il pascolo in aree boschive*
 - Art. 10 – Abbeveratoi per animali*
 - Art. 11 – Ricoveri*
 - Art. 12 – Canoni*
 - Art. 13 – Facoltà inibitorie*
 - Art. 14 – Sanzioni*
 - Art. 15 – Controlli*
 - Art. 16 – Regolamenti e normative di riferimento*
 - Art. 17 – Norme transitorie e finali*
- Allegati*

Art. 1 – Definizioni

1. È considerato “pascolo” qualunque terreno interessato da soprassuolo erbaceo, arbustivo e/o boschivo, adibito all'alimentazione autonoma del bestiame con i suoi prodotti spontanei (erba, foglie, ghiande, castagne, tuberi, ecc.).
2. Il titolo di “concessione” previsto dal presente Regolamento è inteso esclusivamente come la possibilità per i concessionari di introdurre il bestiame su detti terreni al solo fine dell'alimentazione e stazionamento, escludendo qualsiasi altra attività e non costituisce forma di possesso degli stessi.

Art. 2 – Campo d'applicazione e durata

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del pascolo sui terreni di proprietà del Comune di Samo, di cui alla Tabella A allegata al presente Regolamento, nel rispetto:
 - a) delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti nella Regione Calabria;
 - b) del Regolamento del Parco Nazionale dell'Aspromonte di cui al DPR n. 378 del 07/12/2016;
 - c) di tutte le Leggi dello Stato in materia forestale e sanitaria.
2. Il presente Regolamento d'uso ha validità pari a 5 anni dall'approvazione ed alla scadenza dovrà essere revisionato sulla base di eventuali nuove disposizioni e/o normative.

Art. 3 – Norme generali per lo svolgimento del pascolo

1. Nel rispetto degli usi, tradizioni e consuetudini locali, all'interno del territorio di proprietà comunale il pascolo è consentito, previa concessione e conformità alle specifiche localizzazioni ed agli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e fatta salva qualsiasi altra limitazione correlata allo sfruttamento del patrimonio agro-silvo-pastorale che il Comune preveda di attuare.
2. Nel territorio di proprietà comunale è vietato il pascolo vagante o brado. Tale modalità è consentita, nel rispetto delle normative vigenti, solo in terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recintati.
3. Le specie domestiche ammesse allo sfruttamento dei pascoli sono: bovini, ovini, caprini, suini ed equini. E' vietata l'immissione di qualsiasi altra specie domestica.

Art. 4 – UBA, Carichi massimi di bestiame e rotazione

1. Il carico di bestiame va determinato in UBA (Unità Bestiame Adulto). Per la trasformazione del numero di animali in UBA si fa riferimento alla tabella di conversione di cui all'allegato V del Reg. CE n. 1974/2006 e al Regolamento del Parco Nazionale dell'Aspromonte – Annesso I, come di seguito riportato:

Classe o Specie	Coefficiente UBA
Bovini fino a 6 mesi d'età	0,40
Bovini da 6 a 24 mesi d'età	0,60
Bovini oltre 24 mesi d'età	1,00
Ovi-Caprini	0,30
Equini	1,00
Suini	0,30

2. Il carico massimo di bestiame esercitabile su ciascuna particella deve tenere conto dello stato di vigoria della superficie pascoliva e non può essere superiore ai seguenti limiti distinti per qualità di terreno:

- a) Pascolo: 1 UBA ogni 1 Ha di superficie (pari a 1,00 UBA/ha);
- b) Pascolo cespugliato: 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie (pari a 0,40 UBA/ha);
- c) Bosco: 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie (pari a 0,28 UBA/ha);

3. La superficie richiesta in concessione non può essere superiore al 20% di quella effettivamente necessaria per il pascolamento del bestiame posseduto.
4. Il Comune, ogni tre anni, sottopone a verifica dei carichi massimi di bestiame ammissibili, tutti i terreni destinati all'uso pascolivo e si riserva di rivedere i limiti di cui al precedente comma 2.
5. Nel caso in cui il Comune, gli addetti alla sorveglianza, anche su segnalazione di privati cittadini, o delle associazioni ambientaliste, dovessero riscontrare fenomeni di depauperamento della risorsa pascoliva, fenomeni di degrado idrogeologico (erosione, smottamenti, ecc.), si potranno determinare forme limitative del pascolo o il divieto per un periodo non inferiore a tre anni.
6. Qualora si manifestino fenomeni di depauperamento e/o di degrado di cui al precedente comma, sarà facoltà del Comune imporre il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione finalizzate alle buone pratiche agronomiche, tra cui la messa a riposo per un periodo di almeno tre anni. In tal caso il complesso dei pascoli potrà essere suddiviso in comparti che, se del caso, verranno delimitati con opportuna chiudenda.
7. Nei terreni comunali concessi per l'uso pascolivo, i lavori di miglioramento, quali lo spietramento superficiale, la concimazione, la realizzazione di opere per il drenaggio delle acque superficiali, ecc., possono essere effettuate in seguito a comunicazione fatta al Comune, il quale prima di autorizzare l'intervento dovrà acquisire il parere dagli Organi competenti:
 - Regione Calabria
 - Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte (qualora le superfici ricadano nella sua perimetrazione).

Detti Organi possono imporre precise modalità per impedire danni alla conservazione del suolo e alle specie protette eventualmente presenti. Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruppi, se in buone condizioni vegetative, nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta. In nessun caso è permessa la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco.

Art. 5 – Durata e condizioni per la concessione

1. Le concessioni possono avere durata massima pari al periodo di validità del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 4, comma 3 e 4.
2. Il pascolamento è consentito per tutto l'anno sui terreni posti al di sotto della quota di 1.000 metri s.l.m.; per quelli posti al di sopra dei 1.000 metri s.l.m. il pascolamento è consentito dal 15 maggio al 30 novembre.
3. Le richieste di concessione e/o di rinnovo delle stesse vanno presentate 30 giorni prima della data proposta per l'immissione del bestiame sui terreni desiderati, con le modalità stabilite al successivo Art.6. Il Comune, previa verifica delle caratteristiche delle superfici richieste (esistenza di vincoli e/o limitazioni di cui al presente Regolamento, carico massimo ammissibile, ecc.) e della documentazione allegata alla richiesta medesima, emette il relativo provvedimento autorizzativo.
4. Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:
 - a) Essere residenti nel Comune di Samo;
 - b) Essere imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASP;
 - c) Essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione;
 - d) Non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio.
5. Nel caso di più richieste di concessione relative alle medesime particelle, a parità di titoli prioritari, fermo restando il possesso dei requisiti e delle condizioni per il rilascio della stessa, si darà prelazione secondo l'ordine di presentazione della richiesta la protocollo comunale.
6. L'esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante concessione conforme al Modello B allegato al presente Regolamento.
7. Entro 60 giorni dal rilascio, il Comune comunicherà agli Organi preposti, nonché all'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte (qualora il terreno ricada nella sua perimetrazione), l'avvenuta concessione.

Art. 6 – Documentazione per Pistruttoria

1. Le richieste di concessione del pascolo devono essere inoltrate al Comune come da Modello A di richiesta allegato, indicando:
 - a) Generalità dell'azienda concessionaria (denominazione, sede, dati anagrafici del titolare, ecc.) e codice di allevamento dell'azienda;
 - b) L'area di pascolo richiesta in concessione (località, dati catastali, con indicazione delle UBA ammissibili come da presente Regolamento);
 - c) Generalità del custode del bestiame;
 - d) Il periodo della concessione richiesta;
 - e) Il numero di capi che s'intende introdurre, distinti per specie, età, con determinazione delle UBA corrispondenti;
 - f) Il numero dei cani che s'intende introdurre al seguito del bestiame con relativi numeri di iscrizione all'anagrafe canina;
2. Unitamente al suddetto Modello A, i richiedenti devono presentare al Comune ai fini dell'istruttoria, un fascicolo contenente:
 - a) Copia di un documento di identità del richiedente;
 - b) Dichiarazione antimafia, ai sensi art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011 (a mezzo dichiarazione sostitutiva ai sensi artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445);
 - c) Relazione agronomica sullo stato dei luoghi richiesti in concessione, firmata da un Dottore Agronomo o Dottore Forestale iscritto al relativo Albo, da cui si evinca in particolare l'attitudine della componente vegetale ad essere pascolata, l'assenza di fenomeni di degrado/dissesto a carico del suolo e la corrispondenza tra carico ammissibile e UBA possedute;
 - d) Copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti concessi e della razza di appartenenza;
 - e) Certificazione rilasciata dall'ASP di competenza che attesti l'immunità da malattie infettive del territorio medesimo, indennità da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina enzootica per i bovini e di brucellosi per gli ovicaprini;
 - f) Certificazione di effettuato trattamento endo ed ectoparassitario sia del bestiame che dei cani al seguito dalla quale si evince che è trascorso un periodo di tempo non inferiore alle 48 ore;
 - g) Per i soli capi equini: certificato di iscrizione all'anagrafe equina regionale ove istituita;
 - h) Per i cani al seguito: certificato di iscrizione all'anagrafe canina.
3. A seguito dell'istruttoria della richiesta di concessione e prima del suo rilascio, i richiedenti devono presentare al Comune copia dell'avvenuto versamento del canone per come stabilito al successivo Art. 12.
4. Senza tali adempimenti la concessione non potrà essere rilasciata e qualsiasi immissione di bestiame al pascolo sui terreni di proprietà comunale sarà considerata illegale ed i trasgressori saranno punibili a termine di legge.

Art. 7 – Norme comportamentali

1. L'esercizio del pascolo sui terreni comunali va esercitato secondo le seguenti modalità e obblighi:
 - a) Ottenimento di apposita concessione da parte del Comune proprietario;
 - b) Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario degli stessi;
 - c) Divieto perentorio di immettere nelle aree in concessione un numero di capi superiore a quello autorizzato;
 - d) Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale;
 - e) Ad ogni custode non possono essere affidati più di cinquanta capi di bestiame grosso o più di cento capi di bestiame minuto.

- f) I conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli; in caso di danneggiamento, i pastori e i proprietari del bestiame saranno solidalmente responsabili dei danni arrecati.
- g) Obbligo di attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
- h) Divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
- i) Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
- j) Il concessionario non potrà rivendicare alcun risarcimento di danni nei confronti del Comune nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo concesso.
- k) Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

Art. 8 – Divieti e limitazioni

1. È fatto assoluto divieto di: cedere ad altri il diritto di concessione; far custodire il bestiame da persona diversa da quella/e indicata/e nella richiesta; asportare dalle superfici concesse a pascolo qualsiasi prodotto erbaceo (fresco o secco), frutti (ghiaie, castagne, ecc.), legnoso e/o qualsiasi altro materiale esistente; tagliare piante o parti di esse a scopo di foraggiamento, di passaggio e/o per qualsiasi altro motivo; asportare le deiezioni degli animali per qualsiasi scopo.

2. Ai concessionari non è consentito:

- a) l'esercizio del pascolo sui terreni pascolivi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (cfr Art. 10 Legge 353/2000);
- b) l'uso di grotte in aree pascolive, se non previo rilascio di specifica concessione;
- c) l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
- d) introdurre nelle mandrie o nelle greggi autorizzate bestiame appartenente ad altri, ancorché a loro volta concessionari;
- e) introdurre gli animali in località diverse da quelle concesse;
- f) rimpiazzare i capi autorizzati con altri capi introdotti successivamente;

Art. 9 – Norme per il pascolo in aree boschive

1. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:

- a) nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;
- b) nelle fustaie disetanee il pascolo è vietato;
- c) nelle fustaie il pascolo di ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto un'altezza media di 1,50 metri e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 metri;
- d) nei boschi cedui, dopo il taglio, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di quattro anni e quello del bestiame bovino ed equino per un periodo di sei anni;
- e) il pascolo del bestiame caprino è vietato in qualsiasi tipo di bosco, nei terreni cespugliati aventi funzione protettiva e in quelli che manifestano segni di degrado idrogeologico (erosione, smottamenti, ecc.).

Art. 10 – Abbeveratoi per animali

1. Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. È vietato ogni utilizzo diverso dall'abbeveraggio degli animali, come il lavaggio di panni, stoviglie o autovetture e simili.

Art. 11 – Ricoveri

1. Sulle superfici concesse a pascolo non possono essere realizzati movimenti di terra, scavi, recinzioni e/o opere a carattere permanente (tipo stalle, depositi, ecc.) per il ricovero e la gestione del bestiame. Può essere consentita, nel rispetto della normativa vigente e dietro presentazione di

regolare S.C.I.A o D.I.A. ecc., all'Ufficio Tecnico del Comune, e conformemente a quanto previsto dal Regolamento in materia di edificazione nelle zone agricole, la realizzazione stagionale di modeste strutture a carattere precario per il ricovero o per le attività connesse all'alpeggio, ove esse non esistono.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, previa comunicazione al Comune, i titolari di nulla osta possono provvedere alla copertura provvisoria degli stazzi esistenti con materiali adeguati al contesto paesaggistico e purché realizzate secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di edificazione nelle zone agricole.

3. Le strutture realizzate e di cui al presente articolo devono essere rimosse al termine della stagione di pascolo.

4. È fatto comunque divieto di introdurre ed utilizzare quale ricovero, anche temporaneo: roulotte, camper, carrelli attrezzati e simili.

Art. 12 – Canoni

1. Il canone per la concessione dei terreni comunali, esclusivamente per l'esercizio del pascolo, dovrà essere corrisposto anticipatamente per ottenere il rilascio della concessione. Si applicano i seguenti canoni:

Classe o Specie	Canone mensile
Bovini fino a 6 mesi d'età	0,75 €/capo
Bovini da 6 a 24 mesi d'età	1,50 €/capo
Bovini oltre 24 mesi d'età	3,00 €/capo
Ovi-Caprini	0,50 €/capo
Equini	3,00 €/capo
Suini	0,75 €/capo

2. Al fine di favorire la conservazione delle razze autoctone e la valorizzazione dei prodotti del loro allevamento, i precedenti canoni saranno ridotti ad 1/2 nel caso di richieste relative alle seguenti razze:

- Bovini – “Podolica”;
- Caprini – “Aspromontana”;
- Suini – “Nero d'Aspromonte”.

3. I canoni unitari per la concessione del pascolo richiesta da allevatori non residenti nel Comune di Samo, dovranno intendersi raddoppiati.

Art. 13 – Facoltà inibitorie

1. È riconosciuta la facoltà degli Organi competenti di effettuare controlli sulle condizioni sanitarie del bestiame al pascolo attivando le procedure di inibizione del pascolo e conseguente allontanamento del bestiame, ove non in regola.

2. Il Comune si riserva la facoltà di revocare il nulla osta all'esercizio del pascolo qualora se ne presenti la necessità per comprovate esigenze di tutela ambientale e di carattere sanitario.

Art. 14 – Sanzioni

1. Per le inosservanze di cui ai precedenti Artt. 7, 8 e 9 saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:

Articolo	Importo in €
Art. 7.1 a-b-c	5,00 – 50,00/capo
Art. 7.1 h	200,00
Art. 8.2 a	30,00 – 60,00/capo
Art. 8.2 e-f	5,00 – 50,00/capo
Art. 9.1	5,00 – 50,00/capo

Le somme andranno versate nelle casse dell'Ente proprietario, su apposito c/c che sarà indicato dall'ufficio competente.

2. Nei terreni ricadenti entro il perimetro del Parco Nazionale dell'Aspromonte, oltre alle sanzioni amministrative previste dal precedente comma 1, saranno applicate quelle previste dall'Art. 30 della L. 394/91, art. 30 comma 1 (per pascolo abusivo) e 2 (per pascolo in difformità al presente Regolamento).

3. A seguito di accertata inosservanza delle norme, divieti e limitazioni contenute nel presente Regolamento, il Comune potrà ritirare la concessione, senza che il concessionario abbia a pretendere restituzioni di quanto già pagato. Alla terza sanzione verbalizzata nel corso di uno stesso anno è prevista la sospensione della concessione per un minimo di tre anni.

Art. 15 – Controlli

1. Al controllo sul rispetto delle presenti norme, sono demandati gli Organi di Polizia Municipale, il CTA, le Guardie venatorie provinciali, le Guardie giurate in possesso di autorizzazione Prefettizia, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

2. Entro 20 giorni dall'immissione al pascolo il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione, dovrà costruire nella località destinatagli un mandriolo in cui, a richiesta degli organi addetti al controllo, radunare il bestiame per le ispezioni.

Art. 16 – Regolamenti e normative di riferimento

1. Per quanto non previsto si rimanda:

- Alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti nella Regione Calabria approvate con D.G.R. n°218 del 20/05/2011 e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione – Supplemento straordinario n°4 del BUR al n°12 del 01/07/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- alle Norme di Attuazione del Piano del Parco Nazionale dell'Aspromonte.
- Alle Leggi dello Stato in materia forestale e sanitaria.

Art. 17 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento d'uso dei terreni pascolavi comunali è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio unitamente alla Delibera di approvazione, per 15 giorni consecutivi. Diviene esecutivo dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari e normative con esso in contrasto.

Allegati

Gli allegati: Tabella A, Tabella B, Tabella C, Cartografia, Modello A di Richiesta e Modello B di Concessione, sono parte integrante del presente Regolamento.

Samo li, _____



Il Tecnico

Dott. For. Rullo Denis

Tabella A – Aree pascolabili e carico ammissibile

COMUNE DI SAMO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

TABELLA A - Aree pascolabili e Carico ammissibile

DATI IDENTIFICATIVI		DATI DI CLASSAMENTO					VINCOLI AMBIENTALI	CARICO DI BESTIAME	
Foglio	Particella	Porz	Qualità Classe	Superficie (m ²)				Unitario (UBA/ha)	Relativo (UBA)
				ha	are	ca			
7	5	AA	PASCOLO	64	56	10	ZONA A - PARCO ASPROMONTE e SIC - IT9350178	-	-
		AB	PASCOLO CESPUG	15	50	00		-	-
9	2	-	PASCOLO CESPUG	1	68	10		0,40	0,67
9	6	-	PASCOLO CESPUG	3	42	20		0,40	1,37
9	9	-	BOSCO	58	27	80		0,28	16,32
9	10	-	BOSCO	19	86	90		0,28	5,56
9	11	AA	PASCOLO CESPUG	14	00	00		0,40	5,60
		AB	BOSCO	3	74	40		0,28	1,05
9	12	-	PASCOLO		78	30		1,00	0,78
9	13	-	PASCOLO CESPUG		52	60		0,40	0,21
9	14	-	PASCOLO CESPUG	14	84	80		0,40	5,94
9	15	AA	PASCOLO CESPUG	1	87	70		0,40	0,75
		AB	BOSCO	1	00	00		0,28	0,28
9	16	-	BOSCO	1	34	50	SIC - IT9350178	0,28	0,38
9	17	-	PASCOLO CESPUG	1	04	00		0,40	0,42
9	18	-	PASCOLO CESPUG		38	30		0,40	0,15
9	19	AA	PASCOLO CESPUG	12	85	50	SIC - IT9350178	0,40	5,14
		AB	BOSCO	156	00	00		0,28	43,68
9	20	-	PASCOLO CESPUG		51	60		0,40	0,21
9	21	-	BOSCO		34	80		0,28	0,10
9	22	-	BOSCO		53	50		0,28	0,15
9	23	-	PASCOLO CESPUG	1	69	60		0,40	0,68
9	24	-	PASCOLO CESPUG		53	40		0,40	0,21
9	25	-	BOSCO	2	06	80	SIC - IT9350178	0,28	0,58
9	26	AA	PASCOLO CESPUG	17	80	54		0,40	7,12
		AB	BOSCO	13	11	36		0,28	3,67
9	27	-	PASCOLO CESPUG	32	35	60		0,40	12,94
9	29	-	BOSCO		33	60		0,28	0,09
9	30	-	BOSCO		40	40		0,28	0,11
9	31	-	BOSCO	1	24	90		0,28	0,35
9	32	-	BOSCO		58	10		0,28	0,16
10	1	AA	BOSCO	2	81	47	ZONA A - PARCO ASPROMONTE	-	-
		AB	PASCOLO CESPUG	3	97	03		-	-
10	2	-	PASCOLO CESPUG	10	30	70	ZONA A - PARCO ASPROMONTE	-	-
10	4	-	PASCOLO CESPUG	2	10	70		0,40	0,84
10	5	-	PASCOLO		74	90		1,00	0,75
10	6	-	PASCOLO	1	75	60		1,00	1,76
10	8	-	PASCOLO		73	40		1,00	0,73
10	10	-	PASCOLO	1	81	70		1,00	1,82
10	15	AA	PASCOLO	25	39	90		1,00	25,40
		AB	BOSCO	3	00	00		0,28	0,84
10	17	-	PASCOLO	3	74	70		1,00	3,75
10	22	-	PASCOLO		73	30		1,00	0,73
10	25	-	PASCOLO		57	90		1,00	0,58
10	26	AA	PASCOLO	3	00	00		1,00	3,00
		AB	PASCOLO CESPUG	4	98	10		0,40	1,99
10	28	-	PASCOLO	1	96	20		1,00	1,96

COMUNE DI SAMO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

TABELLA A - Aree pascolabili e Carico ammissibile

DATI IDENTIFICATIVI		DATI DI CLASSAMENTO					VINCOLI AMBIENTALI	CARICO DI BESTIAME	
Foglio	Particella	Porz	Qualità Classe	Superficie (m ²)				Unitario (UBA/ha)	Relativo (UBA)
				ha	are	ca			
10	30	-	PASCOLO CESPUG		54	70		0,40	0,22
10	32	-	PASCOLO CESPUG		77	60		0,40	0,31
11	1	AA	PASCOLO CESPUG	1	86	31		0,40	0,75
		AB	BOSCO		15	59		0,28	0,04
11	3	AA	PASCOLO CESPUG		93	80		0,40	0,38
		AB	BOSCO		20	60		0,28	0,06
11	4	-	PASCOLO CESPUG	2	81	70		0,40	1,13
11	5	AA	PASCOLO	13	7	90		1,00	13,08
		AB	PASCOLO CESPUG	6	50	00		0,40	2,60
		AC	BOSCO	19	23	60		0,28	5,39
11	6	-	PASCOLO	1	52	20		1,00	1,52
11	7	-	PASCOLO	3	34	60		1,00	3,35
11	8	-	PASCOLO		82	90		1,00	0,83
11	15	-	PASCOLO		84	90		1,00	0,85
11	16	-	PASCOLO	1	40	70		1,00	1,41
11	17	-	PASCOLO	1	03	80		1,00	1,04
11	19	-	PASCOLO	1	63	40		1,00	1,63
11	20	-	PASCOLO	1	79	40		1,00	1,79
11	21	AA	PASCOLO	1	40	49		1,00	1,40
		AB	BOSCO	6	90	71		0,28	1,93
11	22	-	PASCOLO CESPUG	5	26	00		0,40	2,10
11	23	-	PASCOLO		33	90		1,00	0,34
11	24	-	PASCOLO		30	70		1,00	0,31
11	25	-	BOSCO	15	62	60		0,28	4,38
11	38	-	PASCOLO CESPUG		15	40		0,40	0,06
11	41	-	PASCOLO	11	00	30		1,00	11,00
11	58	-	PASCOLO CESPUG		32	00		0,40	0,13
11	59	-	PASCOLO CESPUG		29	20		0,40	0,12
11	60	-	PASCOLO	2	09	50		1,00	2,10
12	44	-	PASCOLO	5	40	20		1,00	5,40
12	45	-	PASCOLO CESPUG	3	28	80		0,40	1,32
12	47	-	PASCOLO CESPUG		64	70		0,40	0,26
12	137	-	PASCOLO CESPUG	3	52	80		0,40	1,41
12	138	-	PASCOLO CESPUG	3	75	50		0,40	1,50
13	3	-	PASCOLO CESPUG		64	60		0,40	0,26
13	90	-	PASCOLO CESPUG	1	72	10		0,40	0,69
14	2	AA	PASCOLO CESPUG	2	50	00	ZONA A - PARCO ASPROMONTE	-	-
		AB	BOSCO		29	00		-	-
14	4	-	PASCOLO CESPUG		47	90		0,40	0,19
14	9	AA	BOSCO	2	2	93	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,28	0,57
		AB	PASCOLO CESPUG		29	27		0,40	0,12
14	18	AA	BOSCO	6	00	00	ZONA A - PARCO ASPROMONTE	-	-
		AB	PASCOLO CESPUG	12	50	10		-	-
14	19	AA	BOSCO	3	00	00	ZONA A - PARCO ASPROMONTE	-	-
		AB	PASCOLO CESPUG		35	00		-	-
14	20	AA	PASCOLO CESPUG	26	50	00	ZONA A - PARCO ASPROMONTE	-	-
		AB	BOSCO	10	19	20		-	-

COMUNE DI SAMO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

TABELLA A - Aree pascolabili e Carico ammissibile

DATI IDENTIFICATIVI		DATI DI CLASSAMENTO					VINCOLI AMBIENTALI	CARICO DI BESTIAME	
Foglio	Particella	Porz	Qualità Classe	Superficie (m ²)				Unitario (UBA/ha)	Relativo (UBA)
				ha	are	ca			
15	2	AA	BOSCO		50	20		0,28	0,14
		AB	PASCOLO CESPUG	2	80	00		0,40	1,12
15	3	-	BOSCO	1	46	30		0,28	0,41
15	13	-	BOSCO	2	35	90		0,28	0,66
16	1	AA	PASCOLO	7	00	00		1,00	7,00
		AB	PASCOLO CESPUG	26	58	30		0,40	10,63
16	2	-	PASCOLO	1	95	40		1,00	1,95
16	14	AA	PASCOLO CESPUG	1	59	10		0,40	0,64
		AB	BOSCO	2	30	10		0,28	0,64
16	15	AA	PASCOLO CESPUG	7	24	24		0,40	2,90
		AB	BOSCO	1	63	66		0,28	0,46
16	16	AA	PASCOLO CESPUG		60	0		0,40	0,24
		AB	BOSCO		10	90		0,28	0,03
16	18	-	BOSCO	1	17	80		0,28	0,33
16	19	AA	BOSCO		43	76		0,28	0,12
		AB	PASCOLO CESPUG		27	24		0,40	0,11
16	24	-	BOSCO		41	80		0,28	0,12
16	53	-	BOSCO	1	16	60		0,28	0,33
16	55	-	BOSCO	1	51	20		0,28	0,42
16	58	-	BOSCO		20	50		0,28	0,06
16	152	-	BOSCO		18	10		0,28	0,05
16	166	-	BOSCO		27	70		0,28	0,08
16	187	AA	BOSCO	4	4	60		0,28	1,13
		AB	PASCOLO CESPUG		40	00		0,40	0,16
17	1	-	PASCOLO CESPUG	11	93	70		0,40	4,77
17	174	-	BOSCO	1	68	10		0,28	0,47
17	179	-	BOSCO		08	50		0,28	0,02
17	189	-	PASCOLO CESPUG		02	50		0,40	0,01
18	1	-	PASCOLO CESPUG	9	97	80		0,40	3,99
18	70	-	PASCOLO CESPUG	1	34	10		0,40	0,54
18	71	-	PASCOLO CESPUG		12	00		0,40	0,05
18	262	-	PASCOLO CESPUG	1	45	80		0,40	0,58
20	1	AA	PASCOLO CESPUG	9	00	00	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,40	3,60
		AB	BOSCO	31	26	50		0,28	8,75
20	2	-	PASCOLO CESPUG	1	68	40	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,40	0,67
20	3	-	PASCOLO CESPUG		42	90	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,40	0,17
20	4	-	PASCOLO CESPUG		64	30	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,40	0,26
20	5	-	PASCOLO CESPUG		21	10	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,40	0,08
20	9	-	PASCOLO CESPUG	7	97	20	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,40	3,19
20	10	-	BOSCO	1	73	80	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,28	0,49
20	11	AA	PASCOLO CESPUG	10	07	60	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,40	4,03
		AB	BOSCO	7	00	00		0,28	1,96
20	16	-	BOSCO		93	10		0,28	0,26
20	20	-	PASCOLO CESPUG		22	00	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,40	0,09
20	21	-	PASCOLO CESPUG	5	06	40	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,40	2,03
20	22	-	PASCOLO CESPUG	14	64	70	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,40	5,86

COMUNE DI SAMO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

TABELLA A - Aree pascolabili e Carico ammissibile

DATI IDENTIFICATIVI		DATI DI CLASSAMENTO					VINCOLI AMBIENTALI	CARICO DI BESTIAME	
Foglio	Particella	Porz	Qualità Classe	Superficie (m ²)				Unitario (UBA/ha)	Relativo (UBA)
				ha	are	ca			
20	23	AA	PASCOLO CESPUG	23	19	20	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,40	9,28
		AB	BOSCO	7	00	00		0,28	1,96
20	24	-	BOSCO	1	47	00	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,28	0,41
20	25	-	BOSCO	2	56	80	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,28	0,72
20	27	-	BOSCO		79	00	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,28	0,22
20	31	-	BOSCO	7	34	30		0,28	2,06
20	33	-	PASCOLO CESPUG	1	74	60	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,40	0,70
20	34	-	BOSCO	75	75	10		0,28	21,21
20	35	-	BOSCO		19	20		0,28	0,05
20	45	-	BOSCO	1	39	20		0,28	0,39
20	46	-	BOSCO		21	20		0,28	0,06
20	47	-	PASCOLO CESPUG		23	60	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,40	0,09
20	49	-	BOSCO	5	06	40	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,28	1,42
20	52	-	PASCOLO CESPUG	2	58	40	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,40	1,03
20	57	-	PASCOLO CESPUG		16	50	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,40	0,07
20	58	-	BOSCO	2	13	10	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,28	0,60
20	59	-	PASCOLO CESPUG		21	10	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,40	0,08
20	60	AA	PASCOLO CESPUG	35	00	00	ZONA B - PARCO ASPROMONTE e SIC - IT9350147	0,40	14,00
		AB	BOSCO	128	39	80		0,28	35,95
20	61	-	BOSCO	1	86	10	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,28	0,52
20	62	-	BOSCO		50	50	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,28	0,14
20	63	-	BOSCO		45	00	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,28	0,13
21	22	-	PASCOLO CESPUG		32	50		0,40	0,13
21	23	-	PASCOLO CESPUG	3	44	90	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,40	1,38
21	24	-	PASCOLO CESPUG	6	51	90	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,40	2,61
21	38	-	BOSCO		40	20	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,28	0,11
21	76	-	PASCOLO CESPUG	6	12	50	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,40	2,45
21	79	-	PASCOLO CESPUG		58	00	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,40	0,23
21	167	AA	PASCOLO CESPUG		83	90		0,40	0,34
		AB	BOSCO	1	00	00		0,28	0,28
21	188	-	BOSCO	1	75	40		0,28	0,49
21	216	-	PASCOLO CESPUG	1	97	30	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,40	0,79
23	6	AA	BOSCO	20	00	00	SIC - IT9350147	0,28	5,60
		AB	PASCOLO CESPUG	15	4	90		0,40	6,02
24	6	-	PASCOLO CESPUG	1	61	90	ZONA B - PARCO ASPROMONTE	0,40	0,65
24	71	-	BOSCO	2	80	20		0,28	0,78
24	77	-	BOSCO	1	57	90		0,28	0,44
25	11	-	PASCOLO CESPUG	4	34	70		0,40	1,74
Totale patrimonio				1246	63	80		Totali UBA	417,52

Tabella B – Riepilogo

COMUNE DI SAMO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

TABELLA B - Riepilogo Aree pascolabili e Carico ammissibile

Descrizione	Ettari	Incidenza	UBA	Incidenza
Superficie catastale Totale	1.246,6380	100%	417,52	100%
<i>di cui:</i>				
<i>Superficie interdetta (zona A Parco)</i>	<i>158,4860</i>	<i>12,71%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Qualità di coltura reale	Ettari	Incidenza	UBA	Incidenza
<i>Pascolo</i>	<i>160,8229</i>	<i>12,90%</i>	<i>96,26</i>	<i>23,06%</i>
<i>Pascolo cespug.</i>	<i>434,3323</i>	<i>34,84%</i>	<i>145,09</i>	<i>34,75%</i>
<i>Bosco</i>	<i>651,4828</i>	<i>52,26%</i>	<i>176,17</i>	<i>42,19%</i>
Totale	1.246,6380	100,00%	417,52	100,00%